

Commerciale

ANTIRICICLAGGIO

La nuova disciplina dell'antiriciclaggio: i soggetti obbligati e l'analisi del rischio

giovedì 30 marzo 2017

di **Galmarini Sabrina** Avvocato in Milano, Partner Studio La Scala, Responsabile dipartimento Regulatory e Compliance

Lo scorso 23 febbraio 2017 il Governo - dando esecuzione alla delega ricevuta dalla c.d. Legge di delegazione 2015 (articolo 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170) - ha approvato lo schema di decreto legislativo - ora all'esame del Parlamento - recante attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio. Il presente articolo analizza la parte del decreto in materia di soggetti obbligati, analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, titolare effettivo, misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica e, per finire, esecuzione degli obblighi da parte di terzi. Le ulteriori novità saranno analizzata in un ulteriore articolo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in tema di antiriciclaggio

Premessa

Siamo quindi, pare, alle battute finali del procedimento di recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "**IV Direttiva Antiriciclaggio**") relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006. Lo schema di decreto legislativo in esame introduce significative modifiche alla vigente disciplina al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia a livello europeo e applica le raccomandazioni GAFI.

La IV Direttiva Antiriciclaggio (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2015) **è entrata in vigore il 25 giugno 2015. Il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017.** Tuttavia in sede comunitaria si è consolidato un consenso politico per anticipare tale termine, su base volontaria, all' inizio del 2017.

Al riguardo si segnala, peraltro, che la Commissione europea ha adottato il 5 luglio 2016 una proposta di direttiva con alcune modifiche alla IV Direttiva Antiriciclaggio.

Lo schema di decreto si compone di 10 articoli:

1) i primi cinque apportano modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ("**d.lgs. 231/2007**"), che non verrà, quindi, abrogato, ma semplicemente modificato;

2) gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa in materia di antiterrorismo.

Il presente contributo, senza pretesa di esaustività, si propone di fornire alcune preliminari evidenze scaturenti dall'analisi delle previsioni contenute nello schema di decreto legislativo decreto, cercando, laddove possibile, un raffronto con quanto stabilito per le banche e gli intermediari finanziari con il Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011 che ha stabilito requisiti in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e con il Provvedimento di

Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 3 aprile 2013. Il commento avrà ad oggetto i seguenti temi:

- soggetti obbligati
- analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- adeguata verifica della clientela
- titolare effettivo
- misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica
- esecuzione degli obblighi da parte di terzi.

Si rinvia ad un ulteriore approfondimento per l'analisi delle altre novità.

SOGGETTI OBBLIGATI (CAPO I)

Soggetti obbligati (art. 3)

L'articolo 3 assorbe in sé gli articoli da 10 a 14 del d.lgs. 231/2007 (costituenti l'intero Capo III) rappresentando in un unico articolo e con una nuova segmentazione l'intero panorama dei soggetti tenuti agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Infatti, al fine di aderire meglio allo spirito della IV Direttiva Antiriciclaggio, anche tenendo conto dell'esercizio della vigilanza cui sono sottoposti, i destinatari della normativa sono distinti in cinque categorie di soggetti in base alle funzioni effettivamente svolte:

a) gli intermediari bancari e finanziari, tra i quali vengono ricompresi:

- le SICAF;
- gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
- i consulenti finanziari di cui all'art. 18-*bis* TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'art. 18-*ter* TUF: prima i soli promotori finanziari erano ricompresi tra gli altri soggetti esercenti attività finanziarie;
- gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) e d) CAP che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, comma 1, CAP: prima tali soggetti - senza peraltro il richiamo alla lettera d) - erano ricompresi tra gli altri soggetti esercenti attività finanziarie;
- i soggetti di cui all'art. 2, comma 6, della legge 130/1999, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate dalla medesima legge (cd. *master servicer*): prima tali soggetti erano richiamati dall'art. 3 tra i destinatari, senza però essere qualificati all'interno di alcuna specifica categoria;

b) gli altri operatori finanziari, tra i quali vi sono i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valute iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-*undecies* TUB;

c) i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, tra i quali vengono ricompresi:

- i revisori legali e le società di revisione legale, con o senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio: prima tali soggetti erano disciplinati da un articolo ad hoc (art. 13);
- gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n. 7;

d) gli altri operatori non finanziari, tra i quali rientrano:

- i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'art. 60 della legge 69/2009;

- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso;

- i prestatori di servizi di gioco, a cui sono dedicate delle disposizioni specifiche all'interno della novella.

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (CAPO IV)

Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati (art. 15)

L'articolo 15 impone l'adozione ed il periodico aggiornamento, da parte dei soggetti obbligati, di procedure oggettive e coerenti rispetto a criteri e alle metodologie per l'analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore e dagli organismi di autoregolamentazione per analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale valutazione deve tenere conto delle caratteristiche della clientela, dell'area geografica di operatività, dei canali distributivi, dei prodotti e dei servizi offerti.

Tale prescrizione impone rilevanti impatti in capo ai soggetti obbligati che dovranno documentare e mettere a disposizione delle autorità a vario titolo coinvolte e degli organismi di autoregolamentazione le autovalutazioni del rischio effettuate.

Procedure di mitigazione del rischio (art.16)

L'articolo 16 prevede l'obbligo per i soggetti obbligati di adottare presidi e attuare controlli e procedure idonei a gestire e mitigare i rischi individuati a livello nazionale dal Comitato di sicurezza finanziaria (quale l'organismo nazionale responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 14) e a livello del singolo soggetto obbligato ai sensi in forza della autovalutazione condotta a sensi dell'articolo 15.

Le misure adottate devono essere proporzionale ai rischi, alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

- a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio;
- c) la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

Attualmente, per banche e intermediari finanziari, alcuni requisiti in materia di organizzazione, procedure e controlli interni sono disciplinati dal Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011.

L'obbligo di adottare misure proporzionate al rischio, impone anche la pianificazione, da parte dei soggetti destinatari degli obblighi, di adeguati programmi di formazione del personale, finalizzati alla corretta valutazione del rischio, alle procedure da attuare in relazione al rischio medesimo e al riconoscimento delle operazioni sospette.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (CAPO I)

Disposizioni generali (art. 17)

L'articolo 17 introduce l'obbligo di procedere alla adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) anche per le operazioni occasionali che comportino un trasferimento di fondi superiore a mille euro: tale previsione recepisce la definizione di trasferimento di fondi contenuta dall'articolo 3, punto 9) del regolamento UE 2015/847;

b) per i prestatori di servizi di gioco: in considerazione dell'elevato rischio di riciclaggio riferito a

talune tipologie, e connesse operazioni, di gioco, nel Titolo IV del decreto legislativo (introdotto dall'articolo 4 del testo in esame) sono previste disposizioni specifiche per il corretto adempimento delle misure di adeguata verifica del cliente e di conservazione;

c) per le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. nei casi in cui agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro;

oltre che nelle già disciplinate ipotesi di (i) instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale, (ii) esecuzione di un'operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata, (iii) sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (iv) dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione,

L'articolo 17 ribadisce l'obbligo di adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il soggetto obbligato, di dimostrare alle autorità coinvolte e agli organismi di autoregolamentazione l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo.

In ausilio alla suddetta indicazione sono indicati i criteri - peraltro i medesimi di cui all'articolo 20 del d.lgs. 231/2007 ante novella - da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate al rischio rilevato.

Trattasi in particolare:

a) con riferimento al cliente (i) natura giuridica; (ii) prevalente attività svolta; (iii) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, (iv) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: (i) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; (ii) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; (iii) ammontare dell'operazione; (iv) frequenza e volume delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; (v) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; (vi) area geografica di destinazione del prodotto e oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica (art. 18)

L'articolo 18, a differenza di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del d.lgs. 231/02007 ante novella, dopo avere ribadito l'obbligo di (a) identificare il cliente e verificare la sua identità e quella dell'esecutore (anche in relazione all'esistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza) attraverso un riscontro di un documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente (b) identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità, si sofferma sul contenuto dell'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o delle prestazione professionale.

Al riguardo - in linea con quanto disciplinato per le banche e gli intermediari finanziari dal Provvedimento di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 3 aprile 2013 - prevede l'acquisizione e la valutazione di informazioni relative (i) all'instaurazione del rapporto, (ii) alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, (iii) alle relazioni tra il cliente e il titolare effettivo, (iv) attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative (v) alla situazione economico-patrimoniale del cliente.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali.

L'articolo 18 prevede che le attività dirette all'identificazione e verifica dell'identità del cliente siano effettuate prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale, ovvero al momento

dell'istaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico e consente - in parziale linea di continuità con quanto disciplinato per le banche e gli intermediari finanziari dal Provvedimento di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 3 aprile 2013 - esclusivamente in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che la verifica dell'identità sia posticipata ad un momento successivo. In tale ipotesi di differimento, la norma impone, in ogni caso, di attuare una procedura di "gestione" del rischio raccogliendo i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. La verifica dovrà, in ogni caso, essere terminata al più presto e, comunque, entro 30 giorni che decorre dall'istaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

L'articolo 18 prevede inoltre che, dinnanzi all'impossibilità di completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si astenga dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Il differimento delle procedure di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (art. 19)

L'articolo 19 - fermo restando l'obbligo di adottare modalità di verifica adeguate al livello di rischio rilevato - indica le modalità appropriate per (a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, (b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, (c) l'acquisizione e valutazione sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale nonché (d) la prassi per analizzare e monitorare il rapporto con il cliente.

La norma prescrive l'obbligatoria presenza del cliente o dell'esecutore ai fini della procedura di identificazione dei medesimi, indicando ipotesi tassative in cui l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente. Analoghe ipotesi sono contenute nell'art. 28 del d.lgs. 231/2007 ante novella e nel Provvedimento di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 3 aprile 2013 applicabile alle banche e agli intermediari finanziari, ancorché inquadrandola nella disciplina della "adeguata verifica rafforzata", applicabile nelle ipotesi in cui il cliente non sia fisicamente presente.

Per quanto invece riguarda la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore l'art. 19 introduce la previsione per la quale laddove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze rispetto al riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite si proceda attraverso la consultazione "*del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità*" ovvero "*attraverso il ricorso a fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati, sottoposti alla vigilanza di un'amministrazione pubblica ovvero istituite o gestite per il perseguimento di finalità di pubblico interesse statutariamente definite*". La formulazione utilizzata intende evidenziare che l'attendibilità del dato ottenuto è strettamente connessa al profilo di certificazione del dato medesimo, che deve promanare da una banca dati pubblica ovvero privata ma servente a esigenze di carattere pubblicistico.

Non vi sono novità rispetto a quanto previsto del d.lgs. 231/2007 ante novella in materia di controllo costante.

Meritevole di segnalazione è, invece, la nuova disposizione in merito ai prodotti di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti finanziari. Gli intermediari finanziari dovranno applicare misure di adeguata verifica della clientela oltre al cliente e al titolare effettivo, anche in relazione al beneficiario del contratto di assicurazione all'atto della designazione acquisendone i dati identificativi. Nel caso di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi o in altro modo, sarà necessario acquisire informazioni su di esso sufficienti a far ritenere all'intermediario che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento. L'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento o, in caso di cessione a terzi del contratto di assicurazione, al momento della cessione.

Nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto obbligato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o dell'esercizio dei diritti conferiti.

TITOLARE EFFETTIVO (CAPO I)

Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (art. 20)

L'articolo 20 indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima. La disposizione ha l'obiettivo di superare le difficoltà, riscontrate nel passato, in ordine all'esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo non sufficientemente esaustivo, ad esempio nelle ipotesi in cui la riferibilità della titolarità effettiva risulti di non facile individuazione a causa di complesse strutture societarie ovvero nelle ipotesi in cui il frazionamento della proprietà societaria non consente di attribuire univocamente la titolarità effettiva.

Le indicazioni contenute nell'articolo - senza sostanziali novità rispetto a quanto previsto nel Provvedimento di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 3 aprile 2013 applicabile alle banche e agli intermediari finanziari - attribuiscono il controllo dell'ente non solo in forza della titolarità di una percentuale sufficiente di azioni, ma anche con riferimento alla titolarità di diritti di voto ovvero in forza di ogni altra modalità di partecipazione al capitale o al patrimonio dell'ente o di preposizione ad organi o funzioni di direzione, amministrazione o controllo.

L'art. 20 prevede, infatti, che nel caso in cui il cliente sia una società di capitali

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di titolarità indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'utilizzo degli indicatori utili alla verifica della proprietà o del controllo dell'ente non consentano l'individuazione del titolare effettivo ovvero, nonostante i controlli e le verifiche effettuate, il riscontro riguardo alla partecipazione azionaria o altra partecipazione lasci dubbi circa l'esatta individuazione del titolare effettivo, quest'ultimo sarà identificato nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nel caso poi di associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, i titolari effettivi sono cumulativamente individuati in (a) fondatori, ove in vita, (b) beneficiari, quando individuali o facilmente individuabili; (c) titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Tale previsione appare più generica di quanto previsto per fondazioni, trust, organizzazioni non profit e soggetti diversi dal Provvedimento di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 3 aprile 2013 applicabile alle banche e agli intermediari finanziari. Occorre tuttavia rilevare che maggiori dettagli sull'identità del titolare effettivo di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, sono contenute nell'art. 22, comma 5, della novella in discussione.

In ogni caso, i soggetti obbligati sono tenuti a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'identificazione del titolare effettivo onde consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato, sulla base delle indicazioni contenute dalla norma in questione, per l'esatta individuazione del soggetto nell'interesse del quale, o delle quali, in ultima istanza è istaurato il rapporto continuativo ovvero resa la prestazione professionale o eseguita l'operazione.

Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (art. 21)

L'articolo 21, al fine dell'adempimento delle disposizioni comunitarie relative all'obbligo di custodire specifiche informazioni sul titolare effettivo in un registro centrale, la cui accessibilità sia definita da prescrizioni che garantiscono la normativa in materia di protezione dei dati personali, individua in una sezione speciale del Registro delle imprese lo strumento adatto al fine perseguito.

La disposizione in esame prevede, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e alle persone giuridiche private diverse dalle imprese, l'obbligo comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva (acquisite attraverso le modalità previste nel successivo articolo 22), al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato.

La previsione si sostanzia, da un punto di vista operativo e di attuazione, nell'integrazione di dati già contenuti nel sistema detenuto e gestito dalle Camere di Commercio, con l'inserimento di un nuovo "elemento informativo" relativo alle imprese. La modalità proposta dall'articolo in esame, garantisce l'immediata accessibilità anche alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte delle autorità competenti per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, delle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale con modalità idonee a garantire tale finalità e, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica e ai soggetti privati, ivi compresi i portatori di un interesse diffuso, anche previa valutazione riguardante il concreto interesse all'acquisizione delle citate informazioni.

Sempre l'articolo 21 in esame, impone l'iscrizione, in apposita sezione speciale del Registro delle imprese, dei *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti. Parimenti, per le medesime finalità di conservazione dei dati relativi alla titolarità effettiva, (dati che il *trustee* ha l'obbligo di conferire attraverso le modalità declinate nel successivo articolo 22), le relative informazioni saranno comunicate al Registro delle imprese per la conservazione nella sezione riservata. L'accesso a tale sezione è consentito alle autorità competenti, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni e senza alcuna restrizione e ai soggetti obbligati.

Con apposito decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (i) saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese, (ii) saranno disciplinate i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati, (iii) saranno indicati i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del processo diretto a valutare la sussistenza di un interesse rilevante ai fini dell'autorizzazione o del diniego all'accesso.

L'articolo 21, infine, ribadisce l'obbligo dell'approccio basato sul rischio anche nel processo di valutazione del dato ottenuto dalla consultazione del Registro delle imprese, disponendo che la suddetta verifica non esonera il soggetto obbligato dal personale esercizio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per il suddetto adempimento dell'obbligo e la conseguente applicazione di idonee misure in relazione al rischio rilevato.

Obblighi del cliente (art. 22)

L'articolo 22 riproduce il contenuto dell'articolo 21 d.lgs. 231/2007 laddove è attribuita al cliente la responsabilità di fornire tutte le informazioni pertinenti, necessarie al soggetto obbligato per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica.

In ordine ai dati e alle informazioni relative al titolare effettivo, oltre a ribadire l'obbligo del cliente a mettere a disposizione tutti gli elementi e le informazioni in suo possesso al fine di consentire ai soggetti obbligati di adempiere all'adeguata verifica della clientela, la norma introduce un elemento di novità ponendo l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Le informazioni inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante (i) dalle scritture contabili e dai bilanci, (ii) dal libro dei soci, (iii) dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda

necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

Le informazioni inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, sono acquisite (a) dal fondatore, ove in vita, (b) ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante (i) dallo statuto, (ii) dall'atto costitutivo, (iii) dalle scritture contabili e (iv) da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità (i) del fondatore, (ii) del fiduciario o dei fiduciari, (iii) del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, (iv) dei o classe di beneficiari e (v) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e (vi) di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità. I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

MISURE SEMPLIFICATE E RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA

Misure semplificate di adeguata verifica (art. 23)

L'articolo 23 chiarisce l'assunto per cui a fronte di un basso rischio di riciclaggio, rilevato in concreto attraverso l'ordinaria applicazione di procedure e metodologie per la valutazione del rischio, i soggetti obbligati adottano misure semplificate, sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e il controllo costante sul rapporto continuativo o sulla prestazione professionale erogati al cliente.

La norma, conformemente a quanto previsto dall'allegato II alla IV Direttiva Antiriciclaggio, fornisce inoltre un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio.

Si segnala che non sono ricompresi tra gli indici di rischio basso relativi a clienti l'essere tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (come banche, intermediari finanziari, etc).

La disposizione si chiude con l'affermazione del principio per cui il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo esclude l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (art. 24)

L'articolo 24 indica, conformemente all'allegato III della IV Direttiva Antiriciclaggio, un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto caratterizzati sintomaticamente da un elevato profilo di rischio.

Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

a) fattori di rischio relativi ai clienti quali:

- rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- clienti residenti aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;

- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- rapporti continuativi, prestazioni professionali ad operazioni occasionali a distanza assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- prodotti/i e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- Paesi soggetti a sanzioni, embargo, a misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Si rammenta, come precisato in precedenza, che l'assenza della presenza fisica del cliente (o del titolare effettivo) non costituisce più fattore al ricorrere del quale occorre attivare gli obblighi di adeguata verifica rafforzata.

Nelle ipotesi di cui al comma 5, la norma indica puntualmente talune ipotesi di presunzione iuris et de iure di elevata rischiosità, rispetto alle quali è sempre richiesta ai soggetti obbligati l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Si tratta, in particolare, di rapporti con clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea, di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo e dei rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata (art.25)

L'articolo 25 declina le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata stabilendo, nel comma 1, i criteri che, in generale, devono guidare i soggetti obbligati chiamati ad adempirvi: trattasi dell'acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Si precisa che tale previsione risulta di minore dettaglio rispetto a quanto stabilito dal Provvedimento di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 3 aprile 2013 applicabile alle banche e agli intermediari finanziari.

Nei commi successivi sono disciplinate le specifiche procedure da attivare a fronte di (a)

rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo, (b) rapporti con persone politicamente esposte.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI TERZI

La sezione III del Capo I dedicato all'adeguata verifica della clientela, raggruppa disposizioni volte, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, ad individuare ipotesi e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto di cui è parte il cliente da verificare.

Esecuzione degli obblighi da parte di terzi (art. 26)

L'articolo 26 - sul presupposto dell'economicità del reimpiego dei dati e delle informazioni acquisite da un soggetto comunque rientrante nel novero dei soggetti obbligati ai sensi della vigente normativa - individua, sostanzialmente in linea con quanto previsto dal d.lgs. 231/2007 ante novella, quali siano i terzi legittimati all'effettuazione degli adempimenti di verifica del cliente in luogo del soggetto direttamente parte del rapporto.

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi (art. 27)

L'articolo 27 - sostanzialmente in linea con quanto previsto dal d.lgs. 231/2007 ante novella - definisce le modalità che assicurano il carattere dell'adeguatezza alla verifica effettuata da soggetti terzi al rapporto.

Responsabilità dei soggetti obbligati (art. 28)

L'articolo 28 - a salvaguardia dell'efficace implementazione dei presidi antiriciclaggio - fissa il principio della responsabilità, in ultima istanza, dei soggetti obbligati, parte del rapporto, in ordine all'eshaustività e completezza della verifica effettuata da terzi.

Esecuzione da parte di terzi avente sede in paesi ad alto rischio (art. 29)

L'articolo 29 stabilisce il divieto di avvalersi di terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio.

Esclusioni (art. 30)

L'articolo 30 chiarisce - sostanzialmente in linea con quanto previsto dal d.lgs. 231/2007 ante novella - che non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest'ultimo in forza di rapporti *lato sensu* riconducibili a rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.

Copyright © - Riproduzione riservata